

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
2228
Serie 3
26 APR. 2021
REGISTRATO
CON EURO
22002
DIRIGENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 25 marzo 2021, alle ore 17.00, presso la sede di via Tacito 90 in Roma, si è tenuta, debitamente convocata, l'Assemblea straordinaria delle associate dell'Associazione "Differenza Donna" per discutere e deliberare sul punto 1 dell'ordine del giorno: modifica dello Statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Elisa Ercoli (nata a Roma il 18/5/1970), la quale accertata la regolarità della convocazione e la presenza di n. 102 associate su n. 118 associate iscritte, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare e dichiara aperta la seduta.

La Presidente chiama a fungere da Segretaria Rossella Benedetti (nata a Roma il 27/7/1973) ed illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto e dà lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come modificato, composto di n. 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera **A**.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti.

L'Assemblea delibera, altresì, di richiedere la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

L'Assemblea prosegue e si apre la discussione in relazione al punto 2 dell'ordine del giorno: rinnovo cariche sociali invitando tutte a intervenire. Prende la parola alla socia Maria Teresa Manente che chiede all'assemblea di rinnovare la fiducia a Elisa Ercoli e votarla quale Presidente dell'Associazione.

L'assemblea all'unanimità vota quale Presidente dell'Associazione: Elisa Ercoli (nata a Roma il 18/5/1970) con mandato triennale.

Si passa poi alla presentazione delle candidature per la composizione della Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione e giro d'interventi l'assemblea vota all'unanimità le seguenti socie quali componenti del consiglio direttivo con mandato triennale.

- 1) Vanessa Doddi, nata a Roma 27/5/1974, CF. DDDVSS74E67H501L

- 2) Rosalba Taddeini, nata a Empoli (FI) 21/6/1972, CF. TDDRLB72H61D403D
- 3) Cristina Ercoli nata il 03/08/1966 a Roma, CF. RCLCST66M43H501N
- 4) Maria Teresa Manente, nata il 13/10/1957 a Castellabate (SA) CF. MNNMTR57R53C125V
- 5) Sabrina Frasca, a Hong Kong (Cina) il 8/07/1977, CF. FRSSRN77L48Z221I
- 6) Marina Favaroni, nata a Roma 25/11/1965, CF. FVRMRN65S65H501O
- 7) Rossella Benedetti, nata a Roma 27/7/1973, CF. BNDRSL73L67H501H
- 8) Ilaria Boiano, nata a Maddaloni 19/7/1984, CF. BNOLRI84L59E791E
- 9) Maria Spiotta, nata a Vallo della Lucania (SA) 10/11/1974, CF. SPTMRA74S50L628R
- 10) Caterina Pafundi, nata a Potenza in data 30/6/1984, CF. PFNCNRN84H70G942F
- 11) Alessia D'Innocenzo, nata il 10/07/1989 a Teramo, CF. NNCLSS89L50L103F
- 12) Arianna Gentili, nata il 4/03/1979 ad Alatri (FR), CF. GNTRNN79D44A123R

All'interno del nuovo Consiglio Direttivo vengono assegnati i seguenti incarichi: vicepresidente Maria Teresa Manente, Tesoriera Marina Favaroni e Segretaria Alessia D'Innocenzo.

L'Assemblea, infine, elegge a un'unanimità Barbara Esposti quale organo di controllo di cui all'art. 17 dello Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.45, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente



La Segretaria



STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS", qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3


Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

Oggetto e finalità

L'Associazione si uniforma ai principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.



L'Associazione perseguirà le proprie finalità senza scopo di lucro, secondo i principi della democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

L'Associazione ha in particolare il fine di essere luogo di comunicazione, solidarietà e iniziativa tra donne per far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza contro le donne e le/i minorenni, intesa come ogni atto, condotta o forma di discriminazione, che leda la dignità, la libertà e l'integrità, cagioni la morte o un danno o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica alle donne, sia nella sfera pubblica sia in quella privata.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 D Lgs n. 117/2017 lettera:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

L'Associazione istituisce luoghi fisici di solidarietà, sostegno e assistenza a favore delle donne e dei/le minori vittime della violenza maschile, in disagio sociale e in difficoltà, prioritariamente attraverso la gestione di centri antiviolenza e case rifugio centri di accoglienza e solidarietà curando il loro percorso di uscita dalla violenza e da ogni difficoltà e disagio sociale, promuovendone l'apertura e la gestione di tali centri in tutto il territorio nazionale. Offre ospitalità e accoglienza nelle proprie strutture alle donne e loro figli/ie minorenni garantendo assistenza multilivello. L'Associazione promuove i diritti dei bambini e delle bambine, intesi come tutte e tutti le/i minori di anni 18, sostenendo la loro crescita sana ed equilibrata libera da ogni forma di violenza e garantendo ai/alle minorenni vittime di violenza diretta e assistita, nonché agli orfani/e di femminicidio interventi specializzati che ne promuovano il riconoscimento come soggetti di diritti e libertà.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria; accordi università.

L'Associazione considera la discriminazione, l'emarginazione e la sopraffazione nei confronti delle donne come fenomeni sociali diffusi. Accanto al lavoro sul campo nei Centri Antiviolenza, l'Associazione si dedica alla formazione su tali temi e sulla violenza maschile nei confronti delle donne in quanto negazione dei loro diritti umani, con la finalità di raggiungere il più gran numero di settori e professionalità coinvolgendo il personale di numerosi Enti Locali, di istituzioni pubbliche e private.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione promuove altresì la ricerca, lo studio e l'elaborazione del fenomeno criminale della violenza di genere contro le donne sulla base dell'esperienza dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza delle donne in quanto spazi e luoghi di promozione e libertà delle donne. La diffusione di tali saperi potrà avvenire con la promozione di convegni, seminari, incontri e iniziative specifiche, corsi e formazioni a livello interno, nazionale e internazionale.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà. L'Associazione ritiene che l'educazione al rispetto di sé e la cura delle relazioni tra uomo e donna alla pari costituiscano le basi sicure per la formazione di nuove generazioni, pronte a costruire una società che promuove una cultura di genere non-sessista e paritaria e per questo si impegna a lavorare con le adolescenti e gli adolescenti con l'obiettivo di favorirne la crescita e prevenire la violenza di genere contro le donne che si alimenta anche a causa degli stereotipi e pregiudizi sessisti diffusi.

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. L'Associazione si impegna di integrare la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul; di svolgere la propria attività anche all'estero ed in particolare nei paesi terzi, usufruendo anche dei contributi che vengono erogati dal Ministero degli Esteri, Settore Cooperazione internazionale, da enti pubblici e privati, dall'Unione Europea e da qualsiasi ente nazionale ed internazionale che promuova finalità coerenti con il presente statuto; di promuovere altresì la formazione e lo scambio di buone prassi tra i paesi al fine di combattere e perseguire tutte le forme di violenza nei confronti delle donne.

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'Associazione considerata la discriminazione economica che le donne in generale subiscono e la violenza economica di cui sono vittime spesso dentro la famiglia, attiva a sostegno delle stesse percorsi personali e collettivi di fuoriuscita dalla condizione di svantaggio economico in cui si trovano, promuovendo progetti/attività finalizzati all'empowerment delle donne anche attraverso percorsi di orientamento/bilancio di competenze, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro volti ad offrire l'opportunità di migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne sopravvissute alla violenza attraverso una serie di attività mirate a favorire la elaborazione e la realizzazione di percorsi per la conquista/ri-conquista della piena autonomia anche attraverso la formazione e il lavoro. L'Associazione affianca le donne nella costruzione di nuovi percorsi di artigianato e imprenditoria femminile.

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'Associazione promuove altresì il consolidamento dell'autonomia delle donne sopravvissute a violenza di genere attraverso l'accoglienza residenziale in semi-autonomia, in unità immobiliari a disposizione, al fine di sostenerle nel raggiungere la piena autonomia lavorativa, psicologica e sociale.

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

L'Associazione si impegna in specifiche forme di accoglienza dedicate alle donne coinvolte nella tratta di esseri umani e donne in fuga dai loro paesi di origine in quanto vittime di persecuzione per motivi di genere. Sostiene le donne migranti nel loro percorso di ricostruzione di un'identità psicofisica e nel superare gli ostacoli che incontrano sul territorio in ambito sociale, lavorativo sanitario, burocratico, genitoriale. L'Associazione promuove azioni di sensibilizzazione e formazione delle autorità su tali temi.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata e w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Associazione intende contribuire a modificare modelli culturali e sociali di comportamento di uomini e donne, per contrastare pregiudizi, stereotipi, consuetudini e preconcetti basati sull'idea dell'inferiorità delle donne o su ruoli stereotipati per uomini e donne che legittimano o alimentano la violenza contro le donne. L'Associazione svolge ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie. A tal fine l'Associazione si impegna in ogni ambito a promuovere la consapevolezza e il rispetto del diritto delle donne ad essere libere dalla violenza sia nella sfera pubblica che in quella privata, libere da ogni forma di discriminazione e ad essere valutate e educate in modo libero da modelli stereotipati di comportamento e da pratiche sociali e culturali basate su concetti di inferiorità e subordinazione. L'Associazione promuove altresì i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, compreso il diritto alla salute sessuale e riproduttiva inteso come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, quale parte integrante del quadro dei loro diritti umani indispensabile per garantirne dignità e concreta capacità di prendere decisioni autonome e consapevoli sul loro corpo, la loro salute, la loro sessualità e di scegliere se procreare o meno. L'Associazione sostiene e assiste le donne e i/le minorenni nei processi, costituendosi e intervenendo in ogni forma ammessa dinanzi alle istituzioni nazionali e internazionali.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione utilizza beni confiscati alla criminalità e alla stessa assegnati con la finalità di rigenerare utilità e valore sociale a sostegno della libertà e dei diritti delle donne e dei loro figli/e minorenni. Questa scelta ha un forte valore legale, culturale e sociale, perché l'Associazione intende restituire alla società una ricchezza che le è stata indebitamente sottratta e sopperire alla scarsità di luoghi di protezione per le donne.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5

Associate

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero delle associate non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associate dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quante altre, su domanda scritta, verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, dovrà essere dichiarato di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle associate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessata la quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico delle associate non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6

Diritti e doveri delle associate

Tutte le associate hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Le associate hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta alla Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere elette alle cariche sociali.

Le associate hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Le volontarie associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per le volontarie associate stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7

Perdita della qualità di associata

La qualità di associata si perde per:

- Decesso;

- Dimissioni: ogni associata può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora, per un periodo di due anni, non ottemperi al versamento della quota sociale annuale.
- Esclusione: la persona perde la qualità di associata nel caso compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentita l'associata interessata, se richiesto dalla stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessata, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea delle Associate;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo

Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata triennale e possono essere rinnovate.



Art. 9

Composizione e attribuzioni dell'Assemblea delle Associate

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

Possano partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte le associate, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associata ha diritto ad un voto. Le associate possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre associate. Ogni associata può ricevere al massimo tre deleghe conferite da altre associate.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere le componenti del Consiglio Direttivo, la Presidente e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socia in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associata interessata, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.


L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte le associate.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea delle Associate



L'Assemblea è composta da tutte le associate e deve essere convocata dalla Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo delle associate; in tal caso la Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, o messaggio di posta elettronica, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dalla Vice Presidente; in mancanza di entrambe l'Assemblea nomina la propria presidente.

Spetta alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle associate. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle associate intervenute o rappresentate.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astenute. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza delle associate ed il voto favorevole di almeno due terzi delle intervenute in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dalla Presidente dell'Assemblea e dalla Segretaria. Ogni associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito alla Presidente della riunione di accertare l'identità delle intervenute, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12

Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle Associate. Esso è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 12 membri scelte fra le associate

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associata o le associate che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso le nuove consigliere scadono insieme alle persone che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigliere in numero superiore alla metà, la Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno la Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretaria e Tesoriera scegliendo anche queste ultime tra le proprie componenti. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13

Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea delle persone associate, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente, oppure, in sua mancanza, dalla Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dalla componente più anziana di età. Le funzioni di segretaria sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dalla Presidente e dalla Segretaria. Ogni persona associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea delle associate.

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive e obiettivi generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) assegnare tra le sue componenti gli incarichi di Segretaria e Tesoriera;

- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- e) indire adunanze, convegni, ecc.;
- f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (associazione temporanee di impresa), ATS (associazione temporanee di scopo), consorzi, contratti di reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione delle associate;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associate secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associate o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Presidente

La Presidente è la persona rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

La Presidente viene eletta, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

La Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegata a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Alla Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

La Vice Presidente sostituisce la Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni alla stessa attribuite.

Art. 16

La Segretaria ed la Tesoriera

La Segretaria ed la Tesoriera affiancano la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Alla Segretaria compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro socie e del registro delle associate che prestano attività di volontariato.

3. Alla Tesoriera spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17

Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro delle associate;
- registro delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19

Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi delle associate;
- erogazioni liberali di associate e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associate e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione delle persone associate, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21

Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra le associate.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associate, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.